

DECISIONE (PESC) 2017/1562 DEL CONSIGLIO**del 14 settembre 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
- (2) Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) («UNSCR 2371 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione per i test dei missili balistici svolti dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017 e ha rilevato che tutte tali attività contribuiscono allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC e accrescono la tensione nella regione e al di fuori di essa.
- (3) L'UNSCR 2371 (2017) estende il divieto di importare taluni beni dalla RPDC, le restrizioni alle operazioni finanziarie e le restrizioni riguardanti le navi della RPDC.
- (4) L'UNSCR 2371 (2017) limita altresì il numero di permessi di lavoro che possono essere rilasciati ai cittadini della RPDC.
- (5) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 1.

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

